



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE  
"San Tommaso D'Aquino"  
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad Indirizzo Musicale e secondaria di  
II grado ad indirizzo I.T.I. - I.T.E - L.A  
Via A. De Gasperi, 21 - 83035 GROTTAMINARDA (AV) ☎ 0825/441008  
con sezioni associate di scuola dell'Infanzia, Primaria e  
Secondaria di 1° grado di Melito Irpino (AV)  
Codice Scuola AVIC88200P - C.F. 90015560643 - Codice Univoco UF6P6L  
Sito Web: [www.icgrottaminarda.it](http://www.icgrottaminarda.it)  
e-mail: [avic88200p@istruzione.it](mailto:avic88200p@istruzione.it) - Pec. [avic88200p@pec.istruzione.it](mailto:avic88200p@pec.istruzione.it)



## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

*Approvato con delibera del Collegio dei Docenti del 28/10/2024  
e del Commissario Straordinario del 29/10/2024*

### INDICE

<b>Premessa</b>	pag. 2
<b>Art.1 Principi generali</b>	pag. 2
<b>Art. 2 Doveri degli studenti</b>	pag. 2
<b>Art. 3 Infrazioni disciplinari</b>	pag. 3
<b>Art. 4 Sanzioni disciplinari</b>	pag. 4
<b>Art.5 Sanzioni Accessorie</b>	pag. 6
<b>Art.6 Risarcimento del danno</b>	pag. 7
<b>Art. 7 Sanzioni alternative</b>	pag. 7
<b>Art.8 Uso del cellulare a Scuola</b>	pag. 8
<b>Art. 9 Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari</b>	pag. 8
<b>Art. 10 Procedimento di irrogazione delle sanzioni</b>	pag. 9
<b>Art. 11 Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante l'esame di Stato</b>	pag. 11
<b>Art. 12 Tabella mancanze disciplinari, sanzioni ed Organi competenti</b>	pag.12
<b>Art. 13 Tabella procedure</b>	pag. 14
<b>Art. 14 Impugnazioni ed Organo di Garanzia</b>	pag. 15
<b>Art. 15 Norme di rinvio</b>	pag. 15
<b>Entrata in vigore</b>	pag. 16

## Premessa

Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 D.P.R. 24.6.1998, n. 249, "*Statuto delle studentesse e degli studenti*", e delle successive integrazioni di cui al D.P.R. 21.11.2007, n. 235, che definiscono violazioni disciplinari, sanzioni, organi competenti e procedure di applicazione delle sanzioni stesse.

Destinatari dello Statuto sono gli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, ma per effetto dell'art. 7 della Legge 20 agosto 2019 n. 92, lo stesso si applica anche agli alunni della scuola primaria che continuano a rimanere regolamentati dal vigente R.D. 26.04.1928 n. 1297 "*Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare*", limitatamente alle disposizioni non abrogate.

Il presente regolamento di disciplina, pertanto, si applica a tutti i gradi di Scuola dell'Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino e costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e del PTOF, ai fini dell'individuazione di diritti, compiti e doveri delle diverse componenti scolastiche.

## Art. 1 - Principi generali

- I provvedimenti disciplinari hanno carattere educativo e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno delle comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, quando possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della personalità dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
- Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.
- Contro le sanzioni disciplinari è sempre ammesso ricorso da parte dello studente davanti agli organi previsti dal presente regolamento.
- Il trasferimento ad altra scuola dello studente non pone termine ad un procedimento disciplinare iniziato, che segue il suo *iter* sino alla naturale conclusione. Gli atti conclusivi del procedimento saranno trasmessi alla nuova scuola dello studente.
- Qualora il fatto costituente violazione disciplinare integri anche una fattispecie di reato procedibile d'ufficio, il D.S. è tenuto a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente.

## **Art. 2 – Doveri degli studenti**

Gli studenti sono tenuti a:

- osservare l'orario di entrata e di uscita secondo le disposizioni organizzative della scuola;
- frequentare regolarmente le lezioni e giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi;
- assolvere gli impegni scolastici, rispettando le consegne avute dai docenti;
- mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica;
- adottare un abbigliamento consono al luogo;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, che la scuola mette a disposizione per lo svolgimento delle attività didattiche e comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- non utilizzare cellulari ed altri strumenti tecnologici durante lo svolgimento delle lezioni e per l'intero orario scolastico (se non per finalità didattiche e previa autorizzazione dei docenti). I predetti apparecchi devono essere tenuti spenti e riposti nello zaino;
- non riprendere o divulgare, senza il consenso del Dirigente scolastico e dei diretti interessati, immagini, suoni o filmati attinenti alla vita della Scuola e, comunque, non fotografare e diffondere immagini che siano lesive dei diritti e della libertà della persona;
- non fumare nelle aule nei corridoi, nelle palestre, nei bagni e nel giardino e nelle aree di pertinenza della scuola;
- deporre i rifiuti negli appositi contenitori, non imbrattare le pareti ed i banchi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente e pulito l'ambiente scolastico;
- nel cambio d'ora gli alunni sono tenuti ad attendere in classe l'arrivo del docente e a non intrattenersi nei corridoi;
- al termine delle lezioni gli alunni sono tenuti ad uscire ordinatamente dall'aula, evitando di spintonarsi, di fischiare, di urlare e di correre nei corridoi, al fine di evitare danni alle persone ed alle cose;
- osservare tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto.

### **Art. 3 -Infrazioni disciplinari**

Sono considerate infrazioni o mancanze tutti quei comportamenti contrari ai doveri propri degli studenti ed in particolare:

- inosservanza dell'orario d'ingresso;
- frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continue, non adeguatamente e puntualmente giustificate;
- negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici (interrogazioni, compiti da svolgere a casa, ecc), nonché inosservanza dell'obbligo di presentarsi in aula muniti dei necessari sussidi scolastici;
- comportamento scorretto e/o indisciplinato: disturbo dell'attività didattica, uscite ripetute o prolungate dalla classe, stazionamento nei corridoi dell'Istituto, abbigliamento non consono;
- atti vandalici; danni arrecati agli arredi della classe, ai laboratori ed alle palestre;
- uso in classe durante le lezioni e per motivi non didattici di cellulari o di altri di congegni elettronici ( p.c., cellulari, iPad , ecc);
- fumare nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto;
- linguaggio volgare e/o offensivo verso i docenti, compagni e altri membri della comunità scolastica;
- furto di beni, introduzione e uso di sostanze illecite, di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose;
- minacce, estorsioni, atti di violenza di qualsiasi genere;
- comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti;
- inosservanza delle norme e dei divieti sanciti dal Regolamento d'istituto e dal presente regolamento di disciplina;
- atti di bullismo e di cyber bullismo;
- tutte le fattispecie meglio specificate nella tabella delle infrazioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento ed all'art. 13 del Regolamento del bullismo e cyberbullismo.

Tutto il personale docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

Le sanzioni di cui al presente regolamento si applicano alle infrazioni commesse dagli studenti:

- all'interno della sede scolastica (locali interni, locali esterni ed aree di pertinenza della scuola), sia durante che al di fuori delle ore di lezione;
- durante le attività integrative, svolte anche nei luoghi esterni: viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche, stage, manifestazioni sportive, spettacoli , PCTO, etc.

Le sanzioni, inoltre, possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti o eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

## **Art. 4 - Sanzioni disciplinari**

Nei confronti di chi incorra nelle suindicate infrazioni disciplinari saranno irrogate le relative sanzioni, meglio specificate nella tabella di cui all'art. 12.

Le sanzioni sono irrogate sulla base della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. In ordine crescente di gravità si distinguono diversi livelli di sanzione:

### **I. Sanzioni che non comportano l'allontanamento dalle lezioni:**

- a. richiamo verbale;
- b. nota sul diario personale;
- c. richiamo scritto sul registro di classe;
- d. sequestro temporaneo di materiale estraneo all'attività didattica (es. telefonini o altri dispositivi elettronici);
- e. convocazione dei genitori da parte del coordinatore di classe;
- f. convocazione dei genitori da parte del D.S.
- g. ammonizione scritta del D.S.;
- h. sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza;
- i. risarcimento/riparazione del danno cagionato;
- j. esclusione da uscite didattiche, visite e/o viaggi di istruzione, tornei sportivi, stage;
- k. attività in Istituto a favore della comunità scolastica o in associazioni di volontariato.

### **II. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni ma per un periodo non superiore a 15 giorni (per gli alunni della scuola primaria si applica la sanzione della sospensione con obbligo di frequenza)**

- a. Sospensione temporanea dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.

### **III. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni (sanzioni non applicabili agli alunni della scuola primaria)**

- a) Sospensione temporanea dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
- b) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- c) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.

Tutte le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere, su delibera del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto/Commissario straordinario, derubricate nella sanzione della sospensione con obbligo di frequenza.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio d'Istituto/ Commissario straordinario.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art.3L.241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Le sanzioni disciplinari vanno sempre annotate sul registro di classe, sia cartaceo che elettronico. Per le infrazioni disciplinari commesse al di fuori dell'Istituto scolastico (viaggi d'istruzione, visite guidate, stage, PCTO, manifestazioni sportive, eventi vari) sia in Italia che all'Estero - idonee a ledere l'immagine ed il decoro della Scuola, nonché ad arrecare danno al progetto educativo in atto – il responsabile del progetto e/o il docente accompagnatore, informato il D.S., può stabilire l'immediato rimpatrio o rientro dello studente a spese della famiglia, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo delle stesse non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale).

In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "*omissis*" sull'identità delle persone coinvolte e, comunque, nel necessario

rispetto del D.Lgs. n.196 del 2003, del DM 306/2007, del Regolamento 679/2016 e del D.Lgs.101/2018.

Tutte le sanzioni disciplinari incidono sul voto di condotta, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.

### **Art. 5 - Sanzioni accessorie**

- a) In tutti i casi di sospensione dello studente, con o senza obbligo di frequenza, ovvero in caso di recidiva di infrazioni disciplinari da parte dello studente, il Consiglio di classe/Consiglio d'Istituto (Commissario straordinario) può deliberare, anche in aggiunta alle sanzioni previste dall'art 4, la sanzione accessoria dell'esclusione dai viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stage e tirocini presso enti esterni, manifestazioni sportive.
- b) In caso di utilizzo non autorizzato di **telefonini o altre apparecchiature elettroniche** il docente, oltre all'irrogazione della sanzione principale, procede al **sequestro temporaneo** degli apparecchi che, in caso di prima infrazione, saranno riconsegnati allo studente al termine dell'orario scolastico.

Nel caso di reiterata infrazione, l'apparecchiatura sarà affidata al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore (previa rimozione della sim che rimarrà nella disponibilità dello studente titolare) che ne disporrà la riconsegna, ai genitori dello studente, convocati tempestivamente a Scuola.

- c) In tutti i casi in cui le infrazioni degli studenti arrechino danni al patrimonio della scuola, il D.S. provvederà ad irrogare anche la sanzione del **risarcimento/riparazione del danno**, secondo quanto meglio specificato nel successivo art.6.

### **Art. 6 - Risarcimento del danno**

Nel caso in cui si verificano atti vandalici e in tutti i casi in cui le infrazioni disciplinari abbiano arrecato danni alle strutture, agli arredi, ai laboratori, alle apparecchiature ed alle suppellettili della Scuola, o ad effetti personali di compagni o di personale della scuola, gli studenti responsabili saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati o alla riparazione degli stessi, fatti salvi gli altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dal presente regolamento.

Il Dirigente scolastico, previa liquidazione dei danni operata dal D.S.G.A., provvede a richiedere il relativo rimborso economico agli studenti responsabili o a chi per loro è civilmente obbligato.

Laddove i responsabili non vengano individuati, ma i danni siano circoscritti ad un solo ambiente-aula utilizzato da una sola classe, il risarcimento sarà richiesto al gruppo- classe.

### **Art. 7 -Sanzioni alternative**

In alternativa alla sanzione della sospensione è possibile concordare lo svolgimento di un'attività a

favore della comunità scolastica.

All'atto della comunicazione della contestazione di addebito o del provvedimento disciplinare è offerta all'alunno la possibilità di convertire la stessa in una delle seguenti attività alternative:

- a. attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere;
- b. attività di manutenzione e pulizia dei locali scolastici (aule, corridoi, bagni, ecc.);
- c. presenza in Istituto, oltre l'orario scolastico per attività di studio, ricerca, approfondimento o altra attività;
- d. attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;
- e. produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;
- f. attività di collaborazione con i docenti preposti per il riordino di materiale scolastico, libri, materiale multimediale;
- g. ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la comunità scolastica.

L'attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne o dei genitori se lo studente è minorenne, sarà stabilita dall'organo competente ad irrogare la sanzione originaria (Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto/Commissario straordinario).

L'accettazione comporta la rinuncia all'impugnazione del provvedimento disciplinare.

Le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività saranno concordate con il Dirigente Scolastico e saranno svolte indicativamente: nei pomeriggi al termine delle lezioni, nei periodi di sospensione didattica quando la scuola è aperta, durante il periodo estivo.

È possibile, su richiesta dello studente, svolgere attività di volontariato presso associazioni del territorio.

### **Art. 8 - Uso del cellulare a scuola**

L'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici (smartphone, tablet, pc, etc.) è categoricamente vietato all'interno dell'Istituto (classi, laboratori, corridoi, bagni, cortili, palestra) durante tutta la giornata scolastica, compresa la pausa di ricreazione.

Per gli allievi della scuola secondaria di secondo grado l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici è consentito solo per fini didattici e previa autorizzazione del docente.

Gli allievi in possesso dei cellulari li terranno spenti e custoditi obbligatoriamente nello zaino.

Qualora durante lo svolgimento delle lezioni vi fossero esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, l'alunno contatterà la famiglia attraverso gli uffici della segreteria, previa autorizzazione del docente. Solo qualora non ci dovesse essere la possibilità di contattare la famiglia attraverso i regolamentati canali di comunicazione, può esservi l'autorizzazione da parte del docente all'utilizzo del cellulare personale.

**Per gli allievi della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado** vige il divieto assoluto di utilizzo del telefono cellulare in classe, anche ai fini educativi e didattici, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal piano educativo individualizzato o dal piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Gli altri dispositivi digitali, quali tablet e pc, possono essere utilizzati sotto la guida dei docenti.

L'infrazione al divieto di utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici comporta oltre alle sanzioni principali, indicate nella tabella sanzionatoria, anche la sanzione accessoria del sequestro temporaneo secondo quanto previsto dall'art 5 lett. b) del presente regolamento di disciplina.

### **Art. 9 - Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari**

DOCENTI: richiamo orale, nota sul diario, richiamo scritto sul registro di classe, sequestro temporaneo di telefonini altri dispositivi o materiale estraneo all'attività didattica.

DOCENTE COORDINATORE: convocazione dei genitori.

DIRIGENTE SCOLASTICO: convocazione dei genitori, ammonizione scritta, risarcimento/riparazione del danno, sospensione con obbligo di frequenza, sequestro temporaneo telefonino o altri dispositivi elettronici.

CONSIGLIO DI CLASSE: esclusione da attività extrascolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, stage, spettacoli, etc), attività a favore della comunità scolastica, sospensione dalle lezioni sino a 15 giorni.

CONSIGLIO D'ISTITUTO/COMMISSARIO STRAORDINARIO: attività a favore della comunità scolastica; sospensione superiore a quindici giorni, sospensione sino al termine dell'anno scolastico; sospensione sino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

COMMISSIONE D'ESAME: tutte le infrazioni disciplinari commesse durante la sessione d'esame.

**L'organo di grado superiore è sempre competente ad irrogare le sanzioni di competenza dell'Organo di grado inferiore.**

### **Art. 10 -Procedimento di irrogazione delle sanzioni**

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni si avvia sempre con la contestazione di addebito, in modo da consentire allo studente la possibilità di fornire le proprie giustificazioni ed osservazioni.

**Per le sanzioni disciplinari di competenza dei docenti** la contestazione è orale e viene fatta innanzi a testimoni all'atto stesso della rilevazione dell'infrazione.

Lo studente viene immediatamente invitato a fornire le proprie giustificazioni e osservazioni, solo all'esito delle stesse viene irrogata la sanzione disciplinare, che sarà annotata sul registro di classe.

**Per le sanzioni disciplinari di competenza del D.S.** vale la contestazione di addebito orale fatta dal docente al momento della rilevata infrazione e recepita attraverso la relativa relazione di servizio inoltrata dal docente stesso, fermo restando la facoltà del D.S. di procedere ad una contestazione di addebito scritta, con eventuale convocazione dello studente e/o famiglia.

**Per le sanzioni disciplinari di competenza di organi collegiali (Consiglio di Classe- Consiglio d'Istituto/Commissario straordinario)** il procedimento d' irrogazione sarà così articolato:

**a) rilevazione della infrazione**

Il personale scolastico rilevata l'infrazione, ne dà immediatamente comunicazione al D.S., mediante apposita dettagliata relazione di servizio, da inoltrare entro e non oltre le 24 ore dall'accaduto;

**b) contestazione di addebito scritta da parte del D.S.**

Il D.S. entro 5 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza del fatto da contestare, acquisite eventuali prove a carico, testimonianze, memorie, redige una contestazione scritta di addebito che sarà notificata (tramite Pec, raccomandata a.r., raccomandata a mani proprie) ai genitori dello studente o allo studente stesso se maggiorenne.

La contestazione scritta di addebito dovrà contenere:

- l'esposizione dei fatti;
- l'indicazione della infrazione contestata e delle relative sanzioni previste dal regolamento di disciplina;
- l'assegnazione di un termine non inferiore a tre giorni entro il quale lo studente o i suoi genitori, possono presentare memorie ed osservazioni scritte, nonché chiedere un colloquio con il D.S.;
- l'indicazione dell'organo competente ad irrogare la sanzione, con la data, l'ora ed il luogo di convocazione dello stesso e del diritto di comparire dello studente (e dei suoi genitori) per essere ascoltato in ordine agli addebiti mossi;
- l'avvertimento della possibilità di convertire la sanzione prevista dal regolamento di disciplina nella sanzione alternativa dello svolgimento di attività a favore della Comunità scolastica.

**c) convocazione dell'organo competente all'irrogazione della sanzione**

La convocazione dell'organo competente all'irrogazione della sanzione (Consiglio di Classe- Consiglio d'Istituto/Commissario straordinario) deve avvenire entro 7 giorni dalla data di contestazione dell'addebito.

Gli organi collegiali quando sono chiamati ad esercitare la loro competenza in materia disciplinare, devono operare nella composizione plenaria, comprendendo, pertanto, anche i rappresentanti dei genitori e degli alunni (per la scuola secondaria di secondo grado).

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase istruttoria): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai genitori. L'interessato può esercitare il proprio diritto di difesa avvalendosi di testimoni a suo favore o presentando una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse, nel qual caso è disposta la surroga.

Ai fini "della presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti validi espressi e nel caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

Il Presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo, però, cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

E' sempre possibile l'archiviazione del procedimento, qualora non sussistano elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato, di ciò va data immediata comunicazione allo studente/famiglia.

**d) adozione del provvedimento disciplinare con relativa motivazione**

Se il Consiglio accerta la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione contestata sia stata effettivamente commessa, delibera, a maggioranza la sanzione disciplinare da comminare ed il Dirigente scolastico provvede, con proprio decreto, alla formale irrogazione della stessa.

Il Consiglio provvede, eventualmente, alla commutazione delle sanzioni previste dal regolamento di disciplina nelle sanzioni alternative di cui all'art. 7, laddove queste siano accettate o richieste dallo studente o dalla famiglia. La relativa scelta di aderire o meno alla sanzione alternativa deve essere effettuata per iscritto e il documento sarà allegato al verbale dell'organo deliberante.

**e) comunicazione del provvedimento disciplinare alla famiglia.**

Il decreto contenente l'irrogazione della sanzione disciplinare viene notificato, senza ritardo e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla sua adozione, allo studente ed ai suoi genitori (mediante raccomandata a.r., raccomandata a mani, pec) ed è inserito nel fascicolo

personale dello studente.

Nel provvedimento disciplinare deve essere indicato l'organo di garanzia, i tempi e le modalità del ricorso. Deve essere altresì indicata, la possibilità di convertire la sanzione irrogata in attività a favore della comunità scolastica, quando ne ricorrano le condizioni e non vi sia stata una preventiva rinuncia scritta.

**Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'a.s. di riferimento, tuttavia nel caso di mancanze passibili di allontanamento dalla comunità scolastica, che sono state commesse o accertate a fine anno scolastico o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza del termine per la sanzione nei primi giorni dell'a.s. successivo.**

### Art.11 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'Esame di Stato

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

### Art.12 -Tabella mancanze disciplinari, sanzioni e Organi competenti

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI articolate in ordine alla gravità ed al ripetersi dei fatti	ORGANI COMPETENTI	
<b>MANCATA OSSE RVAN ZA DELL E DISP OSIZ IONI ORGA NIZZA TIVE</b>	1. Numero di assenze non dovute a malattia superiore ad 8 giorni al mese. 2. Assenze non giustificate e ritardo oltre il limite nelle giustificazioni (max 3 giorni)	a) Richiamo orale b) Nota sul diario c) Richiamo scritto sul registro di classe d) Convocazione dei genitori da parte del docente coordinatore e) Convocazione dei genitori da parte del D.S	a) Docente b) Docente c) Docente d) Coordinatore e) D.S.	
	3. Ritardo nell'orario d'ingresso, frequenti entrate posticipate ed uscite anticipate oltre il limite consentito (max 6 a quadrimestre) 4. Ritardo al rientro dall'intervallo allontanamento dall'aula al cambio dell'ora 5. Uscite ripetute e/o prolungate dall'aula	a) Richiamo orale b) Nota sul diario c) Richiamo scritto sul registro di classe d) Convocazione dei genitori da parte del docente coordinatore e) Convocazione dei genitori da parte del D.S	a) Docente b) Docente c) Docente d) Coordinatore e) D.S.	
	6. Uscita non autorizzata dall'aula durante le lezioni 7. Uscita dalla scuola senza autorizzazione	a) Richiamo scritto sul registro di classe b) Convocazione dei genitori da parte del D.S. c) Sospensione con obbligo di frequenza d) Esclusione da uscite didattiche, visite, viaggi d'istruzione, stage, etc	a) Docente b) D.S. c) D.S. d) Consiglio di classe	
	8. Uso o presenza accertata di materiale estraneo all'attività didattica	a) Richiamo orale b) Nota sul diario c) Richiamo scritto sul registro di classe d) Convocazione dei genitori da parte del coordinatore	a) Docente b) Docente c) Docente d) Coordinatore	
	9. Uso del telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico	a) Richiamo scritto sul registro di classe b) Convocazione dei genitori da parte del D.S. c) Ammonizione scritta del D.S. d) Sospensione con obbligo di frequenza e) Esclusione da uscite didattiche, visite, viaggi d'istruzione, stages,etc.	a) Docente b) D.S. c) D.S. d) D.S. e) Consiglio di classe	
	<i>I dispositivi verranno temporaneamente sequestrati secondo le modalità previste dall'art.5</i>			

		<i>del regolamento di disciplina</i>	
	10. Introduzione e uso negli spazi scolastici di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti	a) Sospensione con obbligo di frequenza b) Sospensione fino a 15giorni c) Sospensione oltre i 15 giorni	a) D.S. b) Consiglio di classe c) Consiglio d'Istituto Commissario straordinario

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI articolate in ordine alla gravità ed al ripetersi dei fatti	ORGANI COMPETENTI
MANCANZA NELL'ASSOLVIMENTO DEI DOVERI SCOLASTICI	1. Comportamento disattento e scarsa partecipazione all'attività didattica 2. Mancato svolgimento dei compiti assegnati 3. Dimenticanza abituale e/o non disponibilità del materiale didattico necessario 4. Mancata firma delle comunicazioni scuola/famiglia 5. Copia integrale o parziale delle verifiche durante un compito in classe	a) Richiamo orale b) Richiamo scritto sul registro di classe c) Convocazione dei genitori da parte del docente coordinatore d) Convocazione dei genitori e/o ammonizione scritta da parte del D.S	a) Docente b) Docente c) Coordinatore d) D.S.
	6. Mancata consegna o danneggiamento del registro di classe e dei documenti di valutazione	a) Convocazione dei genitori e/o ammonizione scritta da parte del D.S b) Sospensione con obbligo di frequenza	a) D.S. b) D.S.

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI articolate in ordine alla gravità ed al ripetersi dei fatti	ORGANI COMPETENTI
MANCANZA DI RISPETTO VERSO LE PERSONE	1. Comportamento scorretto e/o indisciplinato che turba il regolare svolgimento delle attività scolastiche 2. Disturbo durante il cambio d'ora 3. Utilizzo di un linguaggio non consono all'ambiente scolastico 4. Incuria della propria persona e/o abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico (gonne corte, pantaloni con nudità esposte, trasparenze eccessive) 5. Mancato rispetto del materiale altrui	a) Richiamo verbale b) Richiamo scritto sul registro di classe c) Convocazione dei genitori da parte del docente coordinatore	a) Docente b) Docente c) Coordinatore
	6. Insulti, termini volgari ed offensivi tra studenti 7. Comportamento irrispettoso nei confronti dei compagni, di tutto il personale della scuola e di tutti i soggetti esterni che vengano in contatto con la comunità scolastica 8. Inosservanza delle disposizioni impartite dal personale scolastico nel corso di visite didattiche, viaggi, scambi, soggiorni all'esterno, attività di PCTO.	a) Richiamo scritto sul registro di classe b) Convocazione dei genitori e/o ammonizione scritta da parte del D.S c) Esclusione da uscite didattiche, visite, viaggi d'istruzione, stage, etc d) Attività a favore della Comunità scolastica	a) Docente b) D.S. c) Consiglio di classe d) Consiglio di classe
	9. Grave e ripetuto turbamento dell'attività scolastica 10. Atti o parole che tendano ad emarginare altri studenti 11. Comportamenti che possano mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità 12. Danneggiamento di beni di altri studenti 13. Lancio di oggetti che possano causare danni a persone o cose	a) Richiamo scritto sul registro di classe b) Sospensione con obbligo di frequenza c) Riparazione/risarcimento danno d) Esclusione da uscite didattiche, visite, viaggi d'istruzione, stage, etc e) Sospensione fino a 15 giorni	a) Docente b) D.S. c) D.S. d) Consiglio di classe e) Consiglio di classe
	14. Ricorso alla violenza, anche privata, con pericolo per l'incolumità altrui 15. Minacce, percosse, lesioni, ingiuria, diffamazione, stalking 16. Comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti 17. Furto di beni, introduzione ed uso di oggetti che possano causare danni a persone o cose. 18. Riprese e divulgazioni di immagini, suoni filmati attinenti alla vita della scuola, senza il consenso del D.S. 19. Diffusione di immagini e conversazioni con dati personali altrui, senza autorizzazione dei diretti interessati	a) Richiamo scritto sul registro di classe b) Convocazione dei genitori e/o ammonizione scritta del D.S. c) Sospensione con obbligo di frequenza d) Sospensione fino a 15 giorni	a) Docente b) D.S. c) D.S. d) Consiglio di classe
	20. Atti di grave violenza, reati di natura sessuale	a) Sospensione oltre i 15 giorni	a) Consiglio d'Istituto/

21. Incendi, allagamenti	b) Sospensione fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato	Commissario straordinario
22. Introduzione nella scuola di armi o di oggetti atti a ferire		b) Consiglio d'Istituto/ Commissario straordinario
23. Atti di particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale		
24. Atti di bullismo e cyberbullismo	<b>SI RINVIA AL RELATIVO REGOLAMENTO</b>	

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI articolate in ordine alla gravità ed al ripetersi dei fatti	ORGANI COMPETENTI
<b>COMPOTAMENTO NON RISPETTOSO DELLE STRUTTURE E ATTREZZATURE DELLA SCUOLA</b>	1. Utilizzo scorretto o senza autorizzazione delle strutture, dei sussidi didattici, degli spazi attrezzati, dei laboratori e della palestra 2. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente 3. Incisione di banchi o porte, scritte sui muri, porte, banchi e suppellettili 4. Furto di materiale della scuola 5. Danneggiamento di locali, suppellettili, strumenti di laboratorio etc	a) Richiamo scritto sul registro di classe b) Convocazione di genitori da parte del D.S e/o ammonizione scritta del D.S. c) Sospensione con obbligo di frequenza d) Risarcimento/riparazione del danno e) Attività a favore della Comunità scolastica f) Sospensione fino a 15giorni	a) Docente b) D.S. c) D.S. d) D.S. e) Consiglio di classe f) Consiglio di classe

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI articolate in ordine alla gravità ed al ripetersi dei fatti	ORGANI COMPETENTI
<b>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA CHE TUTELA LA SALUTE</b>	1. Inosservanza delle norme di sicurezza 2. Violazione dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati 3. Violazione delle norme di evacuazione dell'edificio 4. Mancato rispetto delle norme a tutela della salute ed in particolare di quelle riguardanti il fumo 5. Favoreggiamento all'ingresso di estranei nell'edificio scolastico 6. Utilizzo improprio di presidi e dispositivi di sicurezza 7. Innesco di incendi o allagamenti	a) richiamo verbale b) richiamo scritto sul registro di classe c) Convocazione dei genitori e /o ammonizione scritta del D.S d) Sospensione con obbligo di frequenza  <i>N.B. per le violazioni del divieto di fumo saranno applicate anche le sanzioni amministrative previste dalla legge</i>	a) Docente b) Docente c) D.S. d) D.S.
		a) Richiamo scritto sul registro di classe b) Sospensione con obbligo di frequenza c) Risarcimento riparazione del danno d) Sospensione fino a 15 giorni e) Sospensione oltre i 15 giorni	a) Docente b) D.S. c) D.S. d) Consiglio di classe e) Consiglio d'Istituto Commissario straordinario

### Art. 13 -Tabella procedure

SANZIONE	PROCEDURA
<b>Richiamo verbale</b>	rilevazione mancanza – contestazione d'addebito orale -ascolto motivazioni alunno
<b>Nota sul diario</b>	rilevazione mancanza - contestazione d'addebito orale - ascolto motivazioni alunno - comunicazione alla famiglia - controllo firma del genitore
<b>Richiamo scritto sul registro di classe</b>	rilevazione mancanza - contestazione d'addebito orale – ascolto motivazioni alunno -annotazione dell'ammonizione sul registro di classe
<b>Convocazione dei genitori da parte docente coordinatore</b>	rilevazione mancanza – contestazione d'addebito orale-ascolto motivazioni alunno - convocazione genitori tramite segreteria
<b>Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico e/o ammonizione scritta</b>	richiesta del docente/coordinatore, contestazione d'addebito del D.S. (solo per ammonizione scritta)- convocazione genitori- ascolto motivazioni - ammonizione - notifica del provvedimento.
<b>Sospensione con obbligo di frequenza</b>	richiesta del docente/coordinatore, contestazione d'addebito del D.S. -convocazione genitori- ascolto motivazioni - irrogazione del provvedimento – notifica del provvedimento
<b>Riparazione/risarcimento del danno</b>	relazione scritta sull'accaduto da parte del docente/personale scolastico - contestazione d'addebito del D.S. - convocazione dei genitori e ascolto motivazioni - provvedimento del Dirigente Scolastico
<b>Lavori in Istituto a favore della comunità scolastica o attività in associazioni di volontariato</b>	relazione scritta sull'accaduto e proposta del docente/coordinatore/Consiglio di Classe - contestazione d'addebito del D.S. - convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno - acquisizione eventuali memorie scritte - convocazione del

	Consiglio di classe – istruttoria - discussione e delibera del provvedimento-decreto di irrogazione della sanzione del D.S. – notifica allo studente e/o alla famiglia.
<b>Esclusione da uscite didattiche, visite, viaggi di istruzione, stage, tornei sportivi, etc</b>	relazione scritta sull'accaduto e proposta del docente/coordinatore/Consiglio di Classe - contestazione d'addebito del D.S.- convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno - acquisizione eventuali memorie scritte - convocazione del Consiglio di classe – istruttoria - discussione e delibera provvedimento di irrogazione della sanzione del D.S. – notifica del provvedimento allo studente e/o alla famiglia.
<b>Allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni (sospensione fino a 15 giorni)</b>	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – contestazione d'addebito del D.S. - convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno - acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione del Consiglio di classe -istruttoria - proposta, discussione e delibera del provvedimento disciplinare – decreto di irrogazione della sanzione del D.S. – notifica del provvedimento allo studente e/o alla famiglia.
<b>Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni (sospensione oltre 15 giorni)</b>	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico - contestazione d'addebito del D.S.- convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno- acquisizione eventuali memorie scritte - convocazione Consiglio d'Istituto/ Commissario straordinario- istruttoria - proposta, discussione, delibera del provvedimento disciplinare - decreto di irrogazione della sanzione del D.S. – notifica del provvedimento allo studente e/o alla famiglia
<b>Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno Scolastico</b>	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico - contestazione d'addebito del D.S. - convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno - acquisizione di eventuali memorie scritte - convocazione Consiglio d'Istituto/Commissario straordinario – istruttoria - proposta, discussione, delibera del provvedimento disciplinare - decreto di irrogazione della sanzione del D.S. – notifica del provvedimento allo studente e/o alla famiglia.
<b>Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato</b>	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico - contestazione d'addebito del D.S.- convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno - acquisizione di eventuali memorie scritte - convocazione Consiglio d'Istituto/Commissario straordinario – istruttoria, proposta, discussione, delibera del provvedimento disciplinare - decreto di irrogazione della sanzione del D.S. – notifica del provvedimento allo studente e/o alla famiglia.

### **Art. 14 - Impugnazioni e organo di garanzia**

Avverso ogni provvedimento disciplinare è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, all'Organo di Garanzia interno allo Scuola.

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta all'Ufficio del D.S. entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

L'Organo di garanzia decide nel termine di 10 giorni, qualora non decida entro tale termine la sanzione dovrà ritenersi confermata.

Le sanzioni non divengono esecutive se non dopo che sia inutilmente decorso il termine per la proposizione del ricorso all'Organo di Garanzia, ovvero dopo che il ricorso proposto sia stato rigettato.

L'organo di garanzia è inoltre competente a giudicare i conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme di cui al D.P.R. 235/07 e D.P.R. 249/98.

Contro eventuali violazioni delle norme di cui al D.P.R. 235/07 e D.P.R. 249/98, anche contenute nel Regolamento di Istituto, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

### **Art. 15 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R.235/07 e D.P.R. 249/98 nonché le altre norme vigenti.

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento di disciplina, parte integrante del Regolamento d'Istituto, approvato dal Collegio dei docenti **con delibera del ...**, nonché dal Commissario straordinario con delibera del **.....**,

entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'Albo e sul sito internet della Scuola.